

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 13 maggio 2014, n. 256

D.Lgs. 152/2006 art. 94 comma 2 - Direttive per l'individuazione dell' area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 94 comma 2 - Direttive per l'individuazione dell' area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore Infrastrutture politiche abitative ambiente

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1991 n. 74 "Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 11 aprile 1985 n. 36";

VISTA la Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

CONSIDERATO che l'art.94 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;

CONSIDERATO che l'art. 94 comma 2 del D.Lgs 152/06 specifica che "per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 1999 n° 5817 "Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007 n.° 42 che approva il Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.) ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la risorsa idropotabile e prevenire possibili fonti di inquinamento delle falde acquifere;

TENUTO CONTO che la perimetrazione delle zone da tutelare ai sensi dell'art.94 comma 1 del D.Lgs.152/06 riguarda le risorse idropotabili erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;

CONSIDERATO che le acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi devono comunque essere tutelate ma con azioni di salvaguardia che incidano il meno possibile sull'economia del territorio;

TENUTO CONTO della necessità di definire le modalità di tutela delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi.

CONSIDERATO che la Asl competente effettuerà i dovuti controlli sanitari con le frequenze che riterrà opportune, in relazione alla vulnerabilità dell'acquifero;

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di stabilire che, per le acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi, il soggetto concessionario della risorsa idrica e/o proprietario della struttura dovrà provvedere a delimitare una zona di tutela assoluta intorno alla captazione idrica;
2. la zona di tutela assoluta dovrà essere opportunamente dimensionata in relazione alla situazione di rischio della risorsa, adibita esclusivamente alle opere di captazione, recintata, idoneamente protetta e provvista di opere di regimazione delle acque dilavanti, rendendo interdetto l'accesso ai non autorizzati. Altre attività in essa esistenti, diverse da quelle anzidette, dovranno essere rimosse;
3. il soggetto concessionario della risorsa idrica e/o proprietario della struttura dovrà dare comunicazione della delimitazione realizzata a questa Regione – Area Conservazione qualità dell'ambiente e bonifica dei siti inquinati - ed alla ASL competente per territorio, fornendo l'esatta ubicazione della captazione e della delimitazione della zona di tutela sia su carta C.T.R. che su planimetria catastale con l'indicazione della località, foglio e particella e la georeferenziazione del punto con le coordinate UTM WGS84, fuso 33;
4. il soggetto concessionario della risorsa idrica e/o proprietario della struttura dovrà acquisire dalla Asl competente il giudizio di potabilità dell'acqua captata e distribuita;
5. il soggetto concessionario della risorsa idrica e/o proprietario della struttura è tenuto ad effettuare i controlli interni per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs.31 del 2 febbraio 2001;
6. Tutti gli interventi di tutela previsti e gli oneri da essi derivanti sono a carico del soggetto concessionario della risorsa idrica e/o proprietario della struttura;

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.